



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 123)

Delibera N 1054 del 27-07-2020

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Marco FERRETTI

Oggetto

Modalità di rendicontazione del prelievo in deroga della specie storno

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

Oggetto: modalità di rendicontazione del prelievo in deroga della specie storno

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTA la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012" ed in particolare l'articolo 38 che modifica l'articolo 37 ter della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 19 bis comma 2 della l. 157/92 prevede che le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo;

VISTA la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione sul prelievo dello storno in deroga per il 2020 inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 06/04/2020 prot. n. 131030;

VISTO il parere inviato da ISPRA in data 23/04/2020 prot. n. 17230 relativamente alla specie storno, agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare", nel quale si indica che la Regione Toscana debba prevedere un sistema di monitoraggio in tempo reale degli abbattimenti in grado di consentire l'interruzione dei prelievi non appena raggiunta la quota massima concessa;

VISTO il parere di ISPRA sopra richiamato, che raccomanda per il rispetto del monitoraggio degli abbattimenti l'uso del previsto tesserino venatorio regionale digitale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 589 del 11 maggio 2020 recante: "L. 157/92 Art. 19 bis e L.R. 3/94 Art. 37 quater. Autorizzazione alla caccia in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale", nella quale al punto 4 si stabilisce, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (*Sturnus vulgaris*) e disporre in tempi rapidi l'eventuale sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che intendono cacciare in deroga la specie storno dovranno registrarsi ed utilizzare obbligatoriamente il tesserino venatorio digitale (app TosCaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti;

DATO ATTO che la prescrizione prevista della delibera della Giunta regionale n. 589/2020 per l'uso dell'app TosCaccia per l'annotazione di capi abbattuti consente il monitoraggio in tempo reale del numero di capi abbattuti per assicurare il rispetto del numero massimo di 25.000 capi di storno complessivamente prelevabili in Toscana nell'anno 2020;

PRESO ATTO che le Associazioni Venatorie Regionali hanno evidenziato le difficoltà dell'utilizzo del tesserino venatorio da parte di categorie di cacciatori, soprattutto quelli più anziani, che non usano abitualmente apparecchiature tecnologiche e informatiche, indicando come alternativa la segnatura sul tesserino venatorio cartaceo e la successiva comunicazione dei dati di abbattimento alla Regione;

CONSIDERATO CHE la verifica del numero dei capi di storno abbattuti può essere effettuata anche con modalità tradizionali ponendo a carico del cacciatore l'obbligo di comunicare periodicamente alla Regione il numero dei capi abbattuti al fine di assicurare comunque il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nell'annata 2020 in Toscana;

RITENUTO pertanto necessario prevedere che la caccia in deroga alla specie storno possa essere consentita anche ai cacciatori che utilizzano il tesserino venatorio regionale cartaceo;

DETERMINATO che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza bisettimanale compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:

- martedì 29 settembre 2020
- martedì 13 ottobre 2020
- martedì 27 ottobre 2020
- martedì 10 novembre 2020
- martedì 24 novembre 2020
- martedì 8 dicembre 2020

- martedì 22 dicembre 2020 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti)
Le Associazioni garantiscono l'identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di precauzione, che al raggiungimento dei 12.500 capi la comunicazione debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell'eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento di 20.000 capi abbattuti la Regione provveda alla sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La Regione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000 capi e l'eventuale sospensione del prelievo saranno segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

RITENUTO necessario che al raggiungimento dei 12.500 capi la Regione Toscana chieda l'aumento del contingente massimo abbattibile ad ISPRA;

RITENUTO che la compilazione debba avvenire a cura dei soli cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo o delle loro associazioni;

PRESO ATTO che i cacciatori che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA non devono effettuare alcuna comunicazione aggiuntiva, in quanto la registrazione avviene in modo automatico;

DETERMINATO che i competenti uffici della Regione Toscana provvederanno a sommare al numero di capi abbattuti comunicati quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui peraltro le Associazioni si impegnano ad incentivare l'uso;

DETERMINATO che l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e l'utilizzo della APP tesserino venatorio TOSCACCIA sono la modalità di comunicazione dei capi abbattuti;

RITENUTO necessario dare atto che ai cacciatori che violano le disposizioni della presente delibera è applicata la sanzione di cui all'art. 58 lett. q) L.R. 3/94. Si specifica che i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione indicati nel presente provvedimento, potranno avvenire anche confrontando i dati comunicati settimanalmente con la lettura dei tesserini cartacei a fine stagione venatoria;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Di prevedere che la caccia in deroga alla specie storno possa essere consentita anche ai cacciatori che utilizzano il tesserino venatorio regionale cartaceo.

2. Di stabilire che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza bisettimanale compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:

- martedì 29 settembre 2020
- martedì 13 ottobre 2020
- martedì 27 ottobre 2020
- martedì 10 novembre 2020
- martedì 24 novembre 2020
- martedì 8 dicembre 2020
- martedì 22 dicembre 2020 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti)

Le Associazioni garantiscono l'identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;

3. Di stabilire che, nel rispetto del principio di precauzione, al raggiungimento dei 12.500 capi la comunicazione debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando l'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

4. Di stabilire che, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell'eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento di 20.000 capi abbattuti la Regione provveda alla sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La Regione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000 capi e l'eventuale sospensione del prelievo saranno segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;

5. Di stabilire che al raggiungimento dei 12.500 capi la Regione Toscana chieda l'aumento del contingente massimo abbattibile ad ISPRA;

6. Di precisare che gli adempimenti di cui sopra non sono dovuti dai cacciatori che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA, in quanto in questo caso la registrazione avviene in automatico sul portale regionale

7. Di stabilire che i competenti uffici della Regione Toscana provvedano a sommare al numero di capi abbattuti comunicati, quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui le Associazioni si impegnano ad incentivare l'uso;

8. L'apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e l'utilizzo della APP tesserino venatorio TOSCACCIA sono la modalità di comunicazione dei capi abbattuti;

9. Di dare atto che ai cacciatori che violano le disposizioni della presente delibera è applicata la sanzione di cui all'art. 58 lett. q) L.R. 3/94. Si specifica che i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione indicati nel presente provvedimento, potranno avvenire anche confrontando i dati comunicati settimanalmente con la lettura dei tesserini cartacei a fine stagione venatoria;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI